ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 21 (Statuto)

Gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura potranno essere impartiti anche mediante corsi liberi, fatti da professori ufficiali dell'Universita'. Le iscrizioni degli allievi della Scuola a tali corsi non hanno valore per gli effetti di cui all'articolo 57 del Regolamento universitario in vigore.

Ai professori che fanno tali corsi potra' essere data dalla Scuola una indennita', da fissarsi dal Consiglio direttivo.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it